



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 828 del 11/07/2024

OGGETTO

Provvedimento Autorizzatorio Unico di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "Progetto per la riqualificazione e l'ampliamento dell'attività esistente di itticultura"

Dirigente	: Luca Favali
Servizio/Ufficio	: Uff. Ambiente
Proposta Numero	: 15 / 2024/206
Redatta da	: Favali Luca

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art. 85 dello Statuto del Comune di Piombino sulle funzioni della dirigenza;
- il decreto sindacale n. 9/2024;
- il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione con annesso il Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità;
- il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- il vigente Piano Esecutivo di Gestione;
- il vigente Documento Unico di Programmazione dell’Ente.

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 - “Norme in materia ambientale”;
- la L. n. 241/1990 - “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- la L.R. n. 10/2010 - “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”.

Premesso che:

- il progetto presentato dal Proponente è stato precedentemente sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 15/03/2023 è stato deciso di sottoporlo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) comprensiva di valutazione appropriata per l’endoprocedimento di valutazione di incidenza ambientale;
- in data 11/08/2023, ns. prott. da n. 36299 a n. 36302 e da 36323 a n. 36326 del 2023, la Società Agricola IGF Srl presentava al Comune di Piombino l’istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto in oggetto;
- il progetto ricade nell’elenco di cui all’allegato IV, comma 1, lettera e), della parte seconda al D. Lgs. 152/2006;
- il procedimento di VIA comprendeva la valutazione di incidenza ambientale sui seguenti Siti della Rete Natura 2000: codice IT5160010 nonché Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata “Padule Orti-Bottagone”;
- la Società proponente dichiarava in fase di istanza che *“il progetto è stato presentato nel Contratti di filiera per il settore della pesca e dell’acquacoltura, a valere sul fondo complementare, dal titolo “Progetto FIPASFiliera Italiana Per un’Acquacoltura Sostenibile” presentato il 28/11/2022 al MASAF (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) a valere sull’avviso n. 300946 del 6.7.2022 (D.D. prot. n. 0229127 del 20 maggio 2022) -Prot. 611047 del 29/11/2022. Il presente progetto, per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale, si conforma, ai sensi dell’art. 8 comma 2bis del Dlgs 152/2006”*;
- ai sensi dell’art. 45Bis della L.R.T n. 10/2010, l’autorità competente è il Comune di Piombino;
- nei procedimenti di VIA di competenza comunale, l’Autorità competente è la Giunta Comunale che adotta pertanto le pronunce di compatibilità ambientale sulla base delle valutazioni tecniche del NTV per effetto della D.G.C. n. 219/2024;
- ai sensi dell’art. 73Quater, comma 2, della L.R.T n. 10/2010, la valutazione d’incidenza sugli interventi ed i progetti soggetti a VIA è effettuata dal Comune, nell’ambito delle relative procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione;

- in data 21/08/2023, ns. prot. n. 37269/2023, veniva inviata alla Società la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990;
- in data 22/08/2023 veniva pubblicato sul sito internet istituzionale l'avviso, la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica contenente, tra gli altri elaborati, lo Studio di Impatto Ambientale con i relativi allegati, la Valutazione di Incidenza Ambientale e la sintesi non tecnica;
- nella medesima data veniva comunicato al Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) (ns. prott. n. 37626, 37627, 37628, 37629), al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (ns. prott. n. 37630, 37631, 37632, 37633), all'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Bacini idrografici della Toscana della Liguria e dell'Umbria (ns. prott. n. 37637, 37638, 37641, 37642), alla Regione Toscana (ns. prott. n. 37644, 37645, 37646, 37647), al Dipartimento di Piombino Elba dell'ARPAT (ns. prott. n. 37649, 37650, 37651, 37652), all'Azienda USL Toscana Nord Ovest (ns. prott. n. 37656, 37657, 37658, 37659), all'Autorità idrica Toscana (ns. prott. n. 37661, 37662, 37663, 37664), al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa (ns. prott. n. 37667, 37668, 37669, 37670), alla Provincia di Livorno (ns. prott. n. 37673, 37675, 37677, 37678), alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno (ns. prott. n. 37724, 37725, 37726, 37727), alla Soprintendenza Speciale ABAP di Roma (ns. prott. n. 37685, 37686, 37687, 37688), alla Soprintendenza speciale per il PNRR (ns. prott. n. 37689, 37691, 37692, 37693), alla Società Parchi Val di Cornia (ns. prott. n. 37701, 37702, 37703, 37704), all'Azienda Servizi Ambientali (ASA) (ns. prott. n. 37706, 37708, 37709, 37710) e ai Settori Programmazione Territoriale ed Economica, Lavori Pubblici e Servizio Politiche ambientali dell'Ente (ns. prott. n. 37712, 37713, 37714, 37715), l'avvenuta pubblicazione della documentazione sopra detta al fine di ottenere, entro 30 giorni, eventuali pareri, osservazioni e contributi tecnici;
- in data 22/08/2023, ns. prott. n. da 37718 a 37722, veniva richiesto alla Regione Toscana di esprimere proprio parere obbligatorio e vincolante previsto dall'art. 73Quater, comma 2, della L.R.T. n. 10/2010;
- in data 29/08/2023, ns. prot. n. 38878/2023, la Soprintendenza Speciale ABAP di Roma comunicava che quanto richiesto nella nota del 22/08/2023 non è di competenza della stessa;
- in data 05/09/2023, ns. prott. n. 40294, n. 40295 e n. 40304, veniva convocato il NTV del Comune di Piombino per la data del 10/10/2023;
- in data 14/09/2023, ns. prot. n. 42208/2023, l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Bacini idrografici della Toscana della Liguria e dell'Umbria, inviava il proprio parere;
- in data 21/09/2023, ns. prot. n. 43927/2023, perveniva il parere di ARPAT sulla procedura in oggetto;
- in data 21/09/2023, ns. prot. n. 44130/2023, perveniva il parere obbligatorio e vincolante della Regione Toscana sulla Valutazione di Incidenza Ambientale;
- in data 22/09/2023, ns. prot. n. 43862/2023, perveniva il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno;
- nelle date del 25/09/2023 e del 03/10/2023, ns. prott. n. 44130/2023, n.45720/2023, n.44269/2023 e 45723/2023, venivano inviati i pareri di cui ai punti precedenti al Proponente e ai membri del NTV;
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico durante la fase di prima consultazione;
- i suddetti pareri sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Piombino;
- non sono pervenute controdeduzioni da parte del Proponente ai pareri pervenuti durante la prima fase di consultazione;
- in data 10/10/2023 si è riunito il Nucleo Tecnico di Valutazione sopra detto, conclusosi con la decisione di richiedere alla Società proponente di integrare e chiarire la documentazione presentata con quanto richiesto dalle Amministrazioni ed enti coinvolti nei propri pareri di competenza;
- in data 10/10/2023, ns. prot. n. 47231, è stato trasmesso alla Società proponente il Verbale del NTV e la richiesta di integrazione;

- in data 23/10/2023, ns. prot. n. 50019, perveniva al Settore scrivente la richiesta da parte della Società proponente di *“una proroga di 60 giorni per poter effettuare le analisi e i monitoraggi richiesti”*;
- in data 25/10/2023, ns. prot. n. 50401, 50410, 50413, 50414 e 50417 del 2023, è stata concessa, vista la richiesta motivata avanzata dalla Società, la sospensione dei termini di 60 giorni per la presentazione della documentazione integrativa, con l’indicazione che essa sarebbe dovuta pervenire entro e non oltre il 29/12/2023;
- in data 04/12/2023, ns. prot. n. 58057, n. 58113, n. 58178 e 58179 del 2023, è pervenuta al Settore Politiche ambientale e demanio la documentazione integrativa nella quale la Società dichiarava che *“con il presente invio si intende conclusa la fase delle integrazioni e si resta in attesa di vostro riscontro”*;
- in data 05/12/2023, ns. prot. n. 58212 e seguenti, veniva comunicata ai medesimi Enti interessati nella prima fase di consultazione l’avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa presentata dalla Società e venivano richiesti i pareri di competenza;
- in data 07/12/2023, ns. prot. n. 58758, n. 58759 e n. 58760, veniva convocato il NTV del Comune di Piombino per il giorno 11/01/2024;
- in data 19/12/2023, ns. prot. n. 60875, perveniva il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno relativamente alle integrazioni;
- in data 20/12/2023, ns. prot. n. 61060, perveniva il parere di ARPAT sulla procedura in oggetto relativamente alle integrazioni;
- in data 27/12/2023, ns. prot. n. 61212, venivano inviati i pareri di cui ai punti precedenti ai membri del NTV;
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico durante la fase di seconda consultazione;
- i suddetti pareri sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Piombino;
- in data 08/01/2024, ns. prot. n. 1086, sono pervenute da parte della Società le loro controdeduzioni al parere di ARPAT sulle integrazioni;
- in data 09/01/2024, ns. prot. n. 1408/2024, venivano inviate le suddette controdeduzioni ai membri del NTV.
- in data 10/01/2024, ns. prot. n. 1670/2024, perveniva il parere della Regione Toscana, obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 73 quater di L.R.10/2010, relativamente alla VIncA;
- in data 11/01/2024 si riuniva il Nucleo Tecnico di Valutazione sopra detto, conclusosi con la decisione di *“prendere atto di quanto pervenuto dalla Società proponente e dalle Amministrazioni ed Enti pubblici [...]”*, di *“rinviare le proprie valutazioni tecniche ai fini del provvedimento finale della Giunta Comunale alle eventuali controdeduzioni della Proponente [...]”* e di *“riunirsi per la prossima seduta il giorno 25 gennaio 2024, alle ore 10:00”*;
- in data 12/01/2024, ns. prot. n. 1876, il suddetto parere della Regione Toscana veniva trasmesso alla Società proponente;
- nella medesima data di cui al punto precedente, il parere della Regione e il verbale del NTV sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Piombino;
- in data 15/01/2024, ns. prot. n. 2297, veniva inviato il parere della Regione Toscana e il verbale del precedente NTV ai membri del NTV stesso;
- la Società proponente, in data 22/01/2024, con nota nostro prot. 3927, presentava delle controdeduzioni al parere obbligatorio e vincolante della Regione Toscana in materia di VincA che venivano pubblicate sul sito web del Comune e inviate ai membri del NTV;
- il Nucleo Tecnico di Valutazione del Comune di Piombino, con il verbale del 25/01/2024, ha definito per quanto di competenza:
 - a) in senso favorevole l’esito dell’istruttoria svolta ai fini della VIA in termini di compatibilità ambientale subordinatamente al rispetto di prescrizioni per tutti gli aspetti ambientali tranne che per l’impatto odorigeno e la VIncA;
 - b) in merito ad impatto odorigeno e VIncA, alla luce dei rilievi sopra espressi, ha disposto di rimettere l’esame e la valutazione delle controdeduzioni della Proponente alla Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell’art 27-bis, rivolta all’adozione del provvedimento di VIA ed all’acquisizione dei titoli abilitativi per la realizzazione del progetto nei termini di cui nelle premesse;

- in data 26/01/2024 la Giunta Comunale con Deliberazione n. 22 esprimeva, tra le altre cose, una pronuncia di compatibilità ambientale favorevole subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate in premessa della stessa e nel verbale del NTV per tutti gli aspetti ambientali tranne che per l'impatto odorigeno e la VIncA; in merito a impatto odorigeno e VIncA, alla luce dei rilievi espressi nel verbale del NTV, rimetteva l'esame e la valutazione delle controdeduzioni della Proponente alla Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 27-bis, rivolta all'adozione del provvedimento di VIA e all'acquisizione dei titoli abilitativi per la realizzazione del progetto;
- con nota prot. n. 4905 del 26/01/2024, è stata espressamente rappresentata alla Società la necessità di acquisire puntuale dettaglio dei titoli abilitativi necessari (in materia ambientale, sanitaria, paesaggistica, edilizia, di sicurezza degli impianti anche in materia antincendio) quale presupposto materiale e procedimentale per la verifica della completezza della documentazione, propedeutica alla convocazione della Conferenza di Servizi ed al coinvolgimento contestuale di tutte le Amministrazioni ed Enti interessati;
- in data 09/02/2024, nostri prott. da n. 7104 a 7107 e da n. 7114 a 7117 del 2024, la Proponente inviava la documentazione richiesta, specificando di volersi avvalere di quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 7-bis, per il conseguimento dei seguenti titoli abilitativi:
 - a) Autorizzazione alla ricerca e Concessione di derivazione acqua pubblica (impianto geotermico) (L.R. 23.02.2016, n.13, art. 10; L.R. 24 febbraio 2005, n. 39; R.D. 1775/1933 e s.m.i.);
 - b) Concessione prelievo acque pubbliche (pozzi) (Reg. 16 agosto 2016, n. 61/R; R.D. 1775/1933 e s.m.i.),
 - c) Procedura Abilitativa Semplificata PAS (impianto fotovoltaico) (art. 6, D.Lgs. 28/2011);
 - d) Autorizzazione allaccio alla rete elettrica (Delibera Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 99/08, Allegato A-Testo Integrato Connessioni Attive – TICA);
 - e) Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (art. 3 DPR 59/2013);
 - f) Autorizzazione Sanitaria per confezionamento-rinnovo e nuovo numero (Reg. CE 29/04/2004, n. 852);
 - g) Autorizzazione sanitaria per allevamento rinnovo e nuovo numero (Reg. CE 29/04/2004, n. 853);
- la Proponente ha altresì presentato una proposta di cronoprogramma per il conseguimento dei suddetti titoli abilitativi;
- in data 12/02/2024, ns. prott. n. 7291, n. 7293, n. 7294 e n. 7297, veniva:
 - a) comunicata a tutte le Amministrazioni ed Enti già interpellati con la comunicazione del 22/08/2023 sopra richiamata, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai Vigili del Fuoco Direzione Provinciale Livorno, alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, a Terna S.p.A e ad e-distribuzione S.p.A. l'avvenuta pubblicazione della documentazione, con espressa richiesta di effettuare la verifica della completezza della stessa per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto anche al fine di garantire la celerità dell'azione amministrativa in parallelo ed a fronte di una correlata istanza della Società per il conseguimento di un finanziamento compreso tra i progetti indicati dall'art. 8, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - b) data la possibilità ad ARPAT e Settore VAS e VIncA della Regione Toscana di richiedere ulteriore documentazione integrativa per la definizione del subprocedimento di VIA, con riferimento, rispettivamente, al profilo relativo all'impatto odorigeno (ARPAT) e al profilo della VIncA (REGIONE-SETTORE VAS e VIncA) alla luce delle controdeduzioni presentate dalla Proponente ("Controdeduzioni della società al parere di ARPAT") al parere/richiesta seconda integrazione di ARPAT e alla luce delle osservazioni della proponente ("Osservazioni della Società al parere VincA della Regione") al parere del suddetto Settore della Regione Toscana in materia di VIncA;
- in data 19/02/2024, ns. prot. n. 8348, perveniva il nulla osta della Società Terna S.p.A;
- in data 08/03/2024, ns. prot. n. 11692, e in data 13/03/2024, ns. prot. 12464, sono quindi pervenuti i pareri dell'ARPAT e della Regione Toscana, Settore VAS e VIncA, espressi sulle controdeduzioni presentate dalla Proponente ai pareri precedenti delle due suddette Amministrazioni rispettivamente in merito al procedimento di VIA e VIncA;

- in particolare, ARPAT ha ritenuto *“che la documentazione presentata risulti non esaustiva e che sia opportuno reiterare la richiesta di una completa ed approfondita valutazione delle sorgenti (come peraltro già richiesto già nei nostri precedenti contributi (prot.70573 del 21/09/2023 e prot.96335 del 20/12/2023)”* e la Regione, Settore VAS-VInCA, che *“per quanto concerne la problematica della localizzazione delle aree di mitigazione, si fa presente che l’area contigua costituisce una buffer zone con funzioni basilari di filtro e protezione del padule e di connessione con le altre aree umide della zona. L’intervento di mitigazione dovrebbe essere collocato in tale area visto la sua funzione preminente a servizio della core area rappresentata dal padule. Ciò nonostante, viste le limitate dimensioni della zona contigua, si ritiene accettabile l’individuazione di aree esterne che devono comunque avere una funzione di filtro, protezione o connessione ecologica verso gli habitat o le specie tutelate dal Sito ZSC-ZPS Padule Orti Bottagone, classificato anche come Riserva Naturale regionale Padule Orti-Bottagone”*;
- in data 08/03/2024, ns. prot. n. 11718, perveniva il parere dal Servizio Edilizia e Gestione Vincoli/SUAPED con richiesta di integrazioni in merito alle autorizzazioni di propria competenza;
- in data 21/03/2024, ns. prot. n. 14057, per dar seguito al parere del Servizio Edilizia e Gestione Vincoli/SUAPED, veniva inviata alla Società la richiesta di integrazioni ai fini autorizzativi;
- in data 22/03/2024, ns. prot. n. 14153, n.14157, n.14160, n. 14163, n.14172, n.14176, n.14185, n.14192, n.14194, venivano invitati a partecipare alla prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata per il giorno 23/04/2024, tutti i soggetti già coinvolti con la nota del 12/02/2024 sopra richiamata. La prima seduta della Conferenza di Servizi aveva come oggetto della determinazione da assumere: il provvedimento di VIA incluso nel provvedimento unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 73Bis della L.R. n. 10/2010;
- in data 19/04/2024, prot. 18977, la Società proponente ha fatto pervenire, a seguito della convocazione della Conferenza di Servizi, ulteriore documentazione in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto che veniva immediatamente pubblicata e inviata ai soggetti invitati a partecipare alla prima seduta della Conferenza di Servizi.

Dato atto che in data 23 aprile 2024 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria, durante la quale, alla luce dei pareri e della documentazione pervenuta dalla Società, veniva deciso *“di recepire l’esito dell’istruttoria svolta ai fini della VIA dall’autorità competente del Comune di Piombino di cui alla D.G.C. n. 22 del 26/01/2024 conclusosi in termini di compatibilità ambientale subordinatamente al rispetto di prescrizioni per tutti gli aspetti ambientali tranne che per l’impatto odorigeno e la VInCA, stabilendo che le prescrizioni contenute nel verbale del NTV [...], saranno inserite nel Provvedimento di VIA che farà parte del Provvedimento Autorizzatorio Unico”*, veniva ritenuto *“di accogliere le prescrizioni della Regione Toscana relativamente alla VincA, stabilendo che le suddette prescrizioni, [...], saranno inserite nel Provvedimento di VIA che farà parte del Provvedimento Autorizzatorio Unico”* e veniva stabilito che: *“la Società proponente dovrà trasmettere il prima possibile, e comunque entro venti (20) giorni da oggi, all’Autorità competente e ad ARPAT la relazione specialistica sulle emissioni odorigene”* e che *“la prossima Conferenza di Servizi sarà convocata trenta (30) giorni dopo il ricevimento della relazione specialistica per permettere all’ARPAT di valutare la documentazione che sarà prodotta e poter esprimere un parere nella prossima seduta della Conferenza di Servizi”*.

Preso atto ancora che:

- nella medesima data pervenivano al Settore Politiche ambientali e demanio la conferma dei pareri espressi dall’Autorità di Bacino, ns. prot. n. 19480, e dalla Regione Toscana Settore VAS e VINCA, ns. prot. n. 19531, in merito alla valutazione di incidenza ambientale e il parere della Società ASA, ns. prot. n. 19556;
- in data 23/04/2024, ns. prot. n. 19683, la Società proponente, avvalendosi dell’art.27bis, comma 7bis, del D.Lgs. n. 152/2006, comunicava, in risposta alla richiesta di integrazione del 21/03/2024, la proposta di modifica al cronoprogramma inviato in data 09/02/2024, ns. prot. n. 7114/7115/7116/7117/7106/7107, per la richiesta titoli abilitativi\pareri\nulla osta e assensi comunque denominati come di seguito riportato:

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) art. 27-bis DLgs 152/2006				
rif.	TITOLO/AUTORIZ./PARERE	ENTE	RIFERIMENTO di LEGGE	TEMPISTICHE
1	Permesso di Costruire	Comune	art. 134 LRT 65/2014	prima dell'inizio lavori
2	Parere Vigili del Fuoco	Vigili del Fuoco	art. 2 del D.P.R. 37/1998	prima dell'inizio lavori
3	Autorizzazione alla ricerca e Concessione di derivazione acqua pubblica (Impianto geotermico)	Regione Toscana	L.R. 23.02.2016 n. 13 art.10- LR 24 febbraio 2005 n. 39, R.D. 1775/1933 e s.m.i.	prima dell'inizio lavori
4	Concessione prelievo acque pubbliche (Pozzi)	Regione Toscana	Reg. 16 agosto 2016, n. 61/R, R.D. 1775/1933 e s.m.i.	prima dell'inizio lavori
5	Procedura Abilitativa Semplificata PAS-(Impianto Fotovoltaico)	Comune	art.6 Dlgs 28/2011	prima dell'inizio lavori
6	Autorizzazione allaccio alla rete elettrica	E-distribuzione	Delibera Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 99/08 Allegato A -Testo Integrato Connessioni Attive-TICA	prima dell'inizio lavori
7	Autorizzazione Unica Ambientale-AUA	Regione Toscana	art.3 DPR 59/2013	prima dell'inizio lavori
8	Autorizzazione gestione delle AMPP	Regione Toscana	Art. 40ter DPGR 46/R/2008	prima dell'inizio lavori
9	Autorizzazione Sanitaria	USL	Reg. CE 29/04/2004 n° 852 (per confezionamento - rinnovo e nuovo numero)	dopo la fine lavori
10	Autorizzazione Sanitaria	USL	Reg. CE 29/04/2004 n° 853 (per allevamento-rinnovo e nuovo numero)	dopo la fine lavori

La Società motivava così la proposta:

“- per la natura delle integrazioni richieste e la specificità e complessità del progetto, si rende opportuno che il Permesso di Costruire sia ottenuto su un progetto supportato dalla progettazione specialistica degli impianti e delle strutture di fondazione e dalla progettazione antincendio che incidono sul progetto stesso che pertanto deve assumere il livello qualitativo di un progetto esecutivo;

- per l'estensione del cantiere che supera i 5000 mq si rende necessaria l'acquisizione dell'Autorizzazione per la gestione delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) e pertanto occorre una progettazione esecutiva specialistica come richiesto al capo 2 dell'allegato 5 al DPGR 46/R/2008;

- per la specificità dell'impianto di smaltimento reflui, così come descritto negli elaborati trasmessi con la documentazione progettuale in data 09/02/2024, la richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata agli uffici regionali competenti prima dell'inizio lavori”;

- in data 25/03/2024, ns. prot. n. 14662, perveniva il parere di E-distribuzione;

- in data 13/05/2024, ns. prot. n. 23641, perveniva dalla Società all'Amministrazione scrivente e all'ARPAT la relazione specialistica sulle emissioni odorigene richiesta durante la prima seduta della Conferenza di Servizi del 23/04/2024;

- in data 15/04/2024, veniva convocata la seconda seduta della Conferenza di Servizi con allegata la relazione specialistica sulle emissioni odorigene di cui al punto precedente;

- in data 29/05/2024, ns. prot. n. 27144, perveniva l'Autorizzazione Paesaggistica, n. 102/2024, di cui all'articolo 146 Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42 rilasciata dal Settore Programmazione Territoriale ed Economica – Servizio Edilizia e Gestione Vincoli;

- in data 29/05/2024, ns. prot. n. 27287, perveniva dalla Regione Toscana, Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, un riscontro alla convocazione della Conferenza di Servizi;

- in data 06/06/2024, ns. prot. n. 28671, perveniva il contributo di ARPAT in merito alla relazione specialistica sulle emissioni odorigene inviata dalla proponente;

- tutta la documentazione sopra citata è stata pubblicata sul sito web del Comune di Piombino.

Dato ancora atto che:

- in data 20 giugno 2024 si è tenuta la seconda ed ultima seduta della Conferenza di Servizi decisoria riguardante il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 73Bis della L.R. n. 10/2010, comprensivo del provvedimento di VIA, dei titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto e dell'autorizzazione unica;

- in merito al provvedimento di VIA, la suddetta Conferenza di Servizi, nella determinazione motivata di conclusione, ha deciso:

“1. di esprimere, ai sensi dell'art. 45 bis della L.R. Toscana n. 10/2010 e in conformità agli art. 25 e 27-bis del Dlgs. 152/2006, la pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al “Progetto per la riqualificazione e l'ampliamento dell'attività esistente di itticoltura” della IGF Società Agricola Srl ubicato in Loc. Vignarca, 24 nel Comune di Piombino (LI) (come risulta dalla documentazione inviata in fase di istanza e sue successive modifiche e integrazioni) subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate, fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori:

PRESCRIZIONI AMBIENTALI

1. in merito alla componente Atmosfera

(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte di ARPAT)

a) durante la fase di cantiere la Proponente deve rispettare le misure da essa indicate nel SIA e di seguito riportate:

- l'umidificazione preventiva delle aree e dei terreni di scavo per ridurre la produzione ed il sollevamento di polveri nella fase di movimentazione;*
- la pianificazione adeguata delle fasi, degli orari di lavoro e di movimentazione dei materiali, ad esempio individuando i percorsi di accesso all'area di cantiere a minore impatto, riducendo i transiti nelle fasce orarie di picco del traffico ordinario ed evitando il più possibile il transito attraverso i centri abitati residenziali; ottimizzare i viaggi dei mezzi pesanti verso i diversi siti di approvvigionamento e smaltimento prevedendo, per quanto possibile, una minimizzazione dei viaggi di rientro/uscita a vuoto;*
- organizzare adeguatamente le operazioni di carico e scarico dei mezzi all'interno del cantiere, in modo da minimizzare i tempi di attesa dei veicoli;*
- il lavaggio della viabilità ordinaria, ad esempio con moto spazzatrici, nell'intorno dell'uscita dal cantiere l'utilizzo di cassoni chiusi, ossia coperti con appositi teli resistenti e impermeabili o comunque dotati di dispositivi di contenimento delle polveri per i mezzi che movimentano terra o materiale polverulento;*
- l'installazione di dispositivi antiparticolato sui mezzi operanti all'interno del cantiere;*
- devono essere effettuate operazioni di bagnatura delle piste di cantiere, con frequenza da adattare in funzione delle condizioni operative e meteorologiche al fine di garantire un tasso ottimale di umidità del terreno;*
- i depositi di materiale sciolto in cumuli caratterizzati da frequente movimentazione, in caso di vento, dovranno essere protetti da barriere e umidificati, mentre i depositi con scarsa movimentazione dovranno essere protetti mediante coperture, quali teli e stuoie;*
- dovrà essere limitata la velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area del cantiere e in particolare lungo i percorsi sterrati (ad esempio con valori massimi non superiori a 20/30 km/h);*
- lo stoccaggio di cemento, calce e di altri materiali da cantiere allo stato solido polverulento dovrà essere effettuato in sili e la movimentazione realizzata, ove tecnicamente possibile, mediante sistemi chiusi;*
- nelle giornate di intensa ventosità (velocità del vento pari o maggiore a 10 m/s) le operazioni di escavazione/movimentazione di materiali polverulenti dovranno essere sospese;*
- dovranno essere preventivamente umidificate le opere soggette a demolizione e/o rimozione negli interventi di demolizioni e smantellamenti;*

b) durante la fase di cantiere la Proponente dovrà, altresì, rispettare le indicazioni contenute nelle “Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale” redatte da ARPAT (gennaio 2018) e suoi successivi aggiornamenti e integrazioni;

c) al fine di ridurre l'inquinamento luminoso la Proponente:

- non deve disperdere il fascio luminoso al di fuori delle aree a cui esso è funzionalmente dedicato;*
- deve adottare sorgenti/apparecchi/impianti che rispettano la legge o la direttiva applicativa europea;*

- gli apparecchi devono essere orientati verso il basso, ossia sotto la linea dell'orizzonte;
- deve rispettare quanto stabilito dall'art. 35, comma 3, della L.R.T. n. 39 del 2005 ossia: "[...] e vietato, per le nuove installazioni, ai soggetti pubblici e privati l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo[...]"

2. in merito alla componente ambiente idrico

a) acque superficiali e sotterranee

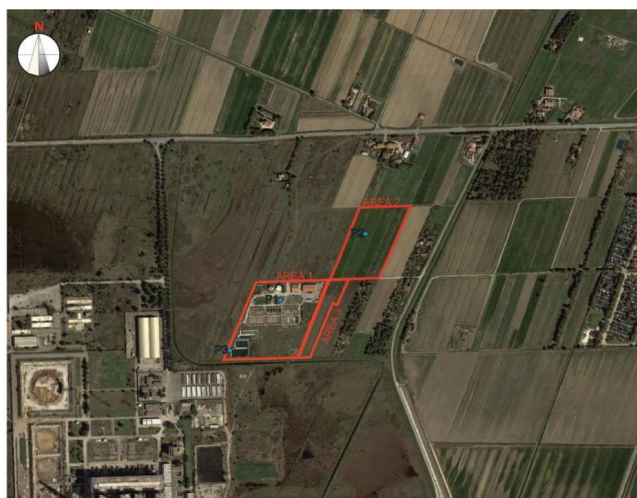
(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte di ARPAT)

deve essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

b) Scarichi idrici

(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte di ARPAT)

- i punti di prelievo delle acque di scarico da monitorare devono essere almeno i 3 individuati dalla Cartografia che segue redatta dalla Proponente nella documentazione integrativa e di contraddittorio:



- i punti di prelievo devono essere mantenuti in modo da garantire l'accessibilità e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- per i punti P1 e P2 (Refluo Civile) i parametri da monitorare con frequenza annuale sono almeno:

Parametri da determinare	Metodo
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
CONDUCIBILITA'	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Indice di SAR*	CALCOLO
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)*	APAT CNR IRSA 5120B1 Man 29 2003
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
FOSFORO TOTALE (come P)*	APAT CNR IRSA 4110A2 Man 29 2003
AZOTO TOTALE*	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
AZOTO AMMONIACALE (ione ammonio)*	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
CLORURO	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
CALCIO	APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
MAGNESIO	APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
SODIO	APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
TENSIOATTIVI TOTALI*	MI 07 Rev.1 2016
Conta di ESCHERICHIA COLI	APAT CNR IRSA 7030D Man 29 2003
Ricerca di SALMONELLA SPP*	APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003
Cloro residuo libero	APAT CNR IRSA 4080A1 Man 29 2003

- per il punto P3, refluo industriali (reflugo di processo, cioè allevamento e lavareti) i parametri da monitorare con frequenza annuale sono almeno:

Parametri da determinare	Metodo
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
CONDUCIBILITA'	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)*	APAT CNR IRSA 5120B1 Man 29 2003
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003
AZOTO TOTALE*	da calcolo
AZOTO NITRICO (come N)*	APAT CNR IRSA 4040 A1 Man 29 2003
AZOTO NITROSO (come N)*	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
AZOTO KJELDAHL*	APAT CNR IRSA 5030 Man 29 2003
AZOTO AMMONIACALE (ione ammonio)*	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
FOSFORO TOTALE (come P)*	APAT CNR IRSA 4110A2 Man 29 2003
SAGGIO TOSSICITA' ACUTA (Artemia sp.)*	APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003
Metalli pesanti	APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+ APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

- i punti da monitorare e i parametri da analizzare di cui ai punti precedenti devono essere recepiti nel Piano di Monitoraggio aggiornato;

- devono essere rispettate tutte delle normative di settore e le autorizzazioni necessarie per gli scarichi e il riutilizzo, comprese le eventuali modifiche e integrazioni;

c) con riferimento agli aspetti impiantistici riconducibili alla presenza di una pompa di calore di tipo geotermico:

(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte di ARPAT)

i) le attività di perforazione devono essere effettuate le opportune verifiche tecniche e attuate le norme di buona pratica a tutela della falda da possibili contaminazioni;

ii) le attività di cantiere devono avvenire sotto un attento controllo da parte della Direzione Lavori;

iii) ad ultimazione dei lavori, la corretta esecuzione dei pozzi a progetto deve essere certificata e monitorata attraverso:

- la Ditta incaricata della realizzazione dei pozzi dovrà comunicare, con congruo anticipo e comunque almeno 15 giorni prima del loro inizio, le date di esecuzione delle perforazioni dei pozzi all'Ente territorialmente competente e al Dipartimento ARPAT Piombino Elba;
- al fine di ridurre il pericolo di contaminazione delle falde, come fluido di perforazione dovrà essere impiegata acqua non contaminata, limitando l'uso di additivi e comunque impiegando esclusivamente sostanze ecocompatibili;
- ad opere ultimate riteniamo opportuno che sia trasmesso, al Dipartimento ARPAT Piombino Elba:

- la sezione quotata, "as build", dei pozzi realizzati, completa della stratigrafia del suolo rinvenuto e della presenza di acqua riscontrata in fase di perforazione, indicazione degli additivi impiegati in funzione della profondità di perforazione, e dell'eventuale profilo termometrico misurato;

- caratterizzazione chimico fisica delle acque di falda riscontrate, in particolare in relazione alla sua temperatura;

- i fanghi di perforazione dovranno essere gestiti come rifiuto, nel rispetto della normativa specifica di settore;

3. in merito alla componente paesaggio

(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte al Comune di Piombino)

a) nelle fasce verdi perimetrali dovranno prevalere essenze arboree ad alto fusto tipiche dei luoghi intervallate da vegetazione arbustive sempre di tipo autoctono;

b) le opere di sistemazione degli spazi esterni, compresa la viabilità di scorrimento interna, non dovranno comportare aumento dell'impermeabilizzazione dei suoli e dovranno essere realizzate con tecniche e materiali ecocompatibili e scelte cromatiche delle finiture improntate al mantenimento, per quanto possibile, della naturalità dei luoghi;

4. in merito alla componente salute pubblica

(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte di ARPAT/ASL)

- a) la gestione degli animali morti deve essere effettuata nel rispetto della normativa di settore e dei rifiuti;
- b) l'attività trasporto dei mangimi e delle sostanze pericolose devono rispettare la normativa vigente;
- c) nelle aree in cui è prevista l'irrigazione dovranno essere realizzati accorgimenti tali da evitare l'ingerimento dell'acqua da parte delle persone;

5. in merito all'impatto acustico

(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte di ARPAT)

- a) considerato che, in base alle valutazioni riportate nella documentazione, emerge il rischio di superamento dei limiti di PCCA nel periodo diurno presso alcuni ricettori esaminati durante le operazioni di cantiere più impattanti, se necessario, il proponente dovrà presentare al Comune, prima dell'avvio delle operazioni di cantiere, nei tempi e con le modalità previsti dal corrispondente Regolamento comunale, apposita richiesta di deroga ai sensi del Capo IV del DPGR n.2/R/2014 eventualmente corredata con la relazione tecnica di cui all'Allegato 4 allo stesso DPGR. La relazione dovrà contenere, tra le altre cose: l'indicazione dei periodi e delle fasi di cantiere in cui si prevede il superamento dei limiti di legge; la proposta di eventuali limiti in deroga a quelli esistenti; il dettaglio delle misure di contenimento dell'impatto acustico che riguardano l'organizzazione del lavoro nel cantiere, l'utilizzo di macchinari ed impianti di minima rumorosità intrinseca e l'analisi dei comportamenti delle maestranze per evitare rumori inutili; la descrizione, il dimensionamento e l'efficacia prevista di eventuali interventi di mitigazione;
- b) durante la fase di realizzazione delle nuove fondazioni dei capannoni dovranno essere poste in atto le azioni di mitigazione descritte nel SIA, al par. 13.1.1.1 relativamente al contenimento delle emissioni in atmosfera;
- c) durante il funzionamento a regime delle sorgenti interne a tutti gli edifici previsti, gli infissi delle strutture contenenti le sorgenti dovranno essere mantenuti chiusi nelle normali condizioni di esercizio;
- d) dovrà essere prevista una specifica indagine strumentale post-operam di verifica del rispetto dei limiti di legge presso i ricettori più prossimi all'impianto. In particolare, dovranno essere indicate in dettaglio tutte le sorgenti attive durante le verifiche e il corrispondente regime di funzionamento. I risultati delle valutazioni, da dettagliare in apposita relazione da inviare tempestivamente agli enti competenti, dovranno essere accompagnati dalla corrispondente stima dell'incertezza eseguita secondo le pertinenti norme tecniche. In caso di superamento di un limite di legge, dovranno essere descritte e dettagliate le azioni di mitigazione che saranno tempestivamente poste in atto per garantire il rispetto del limite.

6. in merito alla componente terre e rocce da scavo

(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte di ARPAT)

La Proponente deve rispettare gli obblighi e le indicazioni contenute nel DPR 120/2017 e in particolare in relazione alla necessità di caratterizzare preliminarmente il terreno scavato qualora fossero previste eventuali movimentazioni interne o esterne al sito, nonché all'eventuale necessità di produrre il Piano di Utilizzo, qualora i quantitativi in gioco fossero superiori a 6000 m³;

7. il Piano di Monitoraggio deve essere aggiornato con tutte le prescrizioni sopra riportate riguardanti il monitoraggio.

8. la Proponente deve rispettare tutte le forme di mitigazione, gli impegni e le condizioni per ridurre gli impatti dichiarati nel SIA, nella documentazione allegata all'istanza e nella documentazione integrativa.

9. in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA):

(la presente prescrizione è soggetta a controllo della Regione Toscana)

- a) prevedere un allargamento dell'Area 3, come superficie destinata - come dichiarato dal proponente - alla compensazione della riduzione dei terreni liberi da infrastrutture,

mediante la realizzazione di un progetto di mitigazione finalizzato al miglioramento naturalistico strutturale e funzionale del terreno, che si ritiene del tutto condivisibile; progetto che prevede in estrema sintesi di “creare una piccola zona umida temporanea” mantenendo intorno a questa una copertura erbacea;

b) prevedere un’ulteriore area gestita in modo analogo all’Area 3 di cui al precedente punto a), preferibilmente all’interno dell’Area Contigua, ossia mediante la realizzazione di un progetto di mitigazione finalizzato ad un ulteriore miglioramento naturalistico strutturale e funzionale del terreno, prevedendo in estrema sintesi la creazione di un’ulteriore piccola zona umida temporanea, mantenendo intorno a questa una copertura erbacea;

c) le aree di cui ai due punti precedenti dovranno avere una superficie totale pari a quella delle aree sottratte alla funzione trofica e di ridotta funzionalità di connessione ecologica, così come indicato in premessa, ovvero di circa 40.000 mq e dovranno essere gestite per mantenerne nel tempo le caratteristiche; inoltre, al fine di verificare, controllare ed eventualmente adottare gli opportuni interventi correttivi, dovranno essere soggette ad un monitoraggio periodico di tipo idrologico (qualitativo e quantitativo), faunistico e vegetazionale; la cadenza del suddetto monitoraggio dovrà avere frequenza semestrale per i primi due anni e annuale per i successivi 5 anni;

d) integrare il Piano di Monitoraggio presentato con campionamento ed analisi delle acque superficiali nel Padule Bottagone (a sud della Strada della Base Geodetica) e delle aree umide comprese tra il Fosso Vignarca e l’Area 1 quando allagate. Tale monitoraggio dovrà essere fatto stagionalmente (ogni tre mesi); il monitoraggio in ante operam, dovrà prevedere almeno un anno di monitoraggi (4 campagne); i parametri fisico chimici saranno quelli previsti dal Piano di Monitoraggio presentato per il punto P3 con l’aggiunta della determinazione dei cloruri;

e) la progettazione dei pozzi dovrà necessariamente basarsi su preliminari prove di portata e su un approfondito studio del rapporto tra cuneo salino e falde idriche profonde, quest’ultimo basato anche su un’opportuna modellazione, inoltre dovrà tenere conto dell’influenza reciproca con i pozzi geotermici di presa e di resa; durante l’esercizio dei pozzi dovrà essere previsto con periodicità almeno trimestrale per il primo anno e successivamente semestrale, il monitoraggio della salinità nelle acque emunte;

f) i risultati di tutti i monitoraggi sopra prescritti dovranno essere raccolti in una relazione da inoltrare annualmente allo scrivente settore; qualora dai monitoraggi si evidenziassero anomalie dovranno essere tempestivamente comunicate allo scrivente settore, ivi compresa l’individuazione di specie esotiche vive o morte nelle acque di scarico e/o la presenza di flora esotica nelle aree destinate al miglioramento naturalistico. Il Piano di monitoraggio dovrà prevedere anche le azioni che il Proponente attiverà tempestivamente e contestualmente alle comunicazioni di cui sopra in caso di anomalie; in base ai risultati dei monitoraggi lo scrivente Settore potrà comunque individuare interventi da adottare e/o stabilire diverse modalità di monitoraggio, incluse eventuali proroghe;

g) la Valutazione di Incidenza ha validità pari a quella del provvedimento principale della procedura integrata VIA-VInCA, ai sensi dell’art. 25, comma 5 del D. Lgs 152/2006.

h) in merito alla localizzazione delle “aree di mitigazione”, “l’intervento di mitigazione dovrebbe essere collocato in tale area - contigua - visto la sua funzione preminente “a servizio” della core area rappresentata dal padule. Ciò nonostante, viste le limitate dimensioni della zona contigua, si ritiene accettabile l’individuazione di aree esterne che devono comunque avere una funzione di filtro, protezione o connessione ecologica verso gli habitat o le specie tutelate dal Sito ZSC-ZPS “Padule Orti Bottagone”, classificato anche come Riserva Naturale regionale “Padule Orti-Bottagone”;

i) gli impegni assunti dalla Società con nota del 19/04/2024, ns. prot. n. 18977, dovranno essere rispettati per la realizzazione del progetto indipendentemente dalla pubblicazione della graduatoria definitiva del Contratto di filiera per il settore della pesca e dell’acquacoltura, proposta progettuale dal titolo “Progetto FIPAS - Filiera Italiana Per un’Acquacoltura Sostenibile” presentata il 28/11/2022 al MASAF - Ministero

dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere sull'avviso n. 300946 del 6.7.2022 (D.D. prot. n. 0229127 del 20 maggio 2022) - Prot. 611047 del 29/11/2022;

10. in merito all'impatto odorigeno:

(la presente prescrizione è soggetta a controllo dell'ARPAT)

La Società Proponente deve rispettare tutto quanto dichiarato nel documento "PROTOCOLLO GESTIONE ODORI" inviato in data 13/05/2024, ns. prot. n. 23641, che viene allegato al presente verbale, e mettere in atto tutte le misure di prevenzione e le azioni in caso di eventi anomali e/o malfunzionamenti dichiarati nel medesimo documento;

2. di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1 quelli indicati nelle singole prescrizioni, ricordando ai suddetti Soggetti di comunicare l'esito delle verifiche di ottemperanza al Comune di Piombino. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, la validità della pronuncia di compatibilità ambientale in **anni 5 (cinque)** a far data dalla pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Piombino dell'atto di adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi da parte dell'Autorità competente che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis, del Dlgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Comune di Piombino la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato ed alle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1;

4. di dare atto che la presente pronuncia comprende anche la Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) relativamente alla ZSC/ZPS IT5160010 "Orti Bottagone", subordinatamente al rispetto delle prescrizioni già recepite nel quadro prescrittivo di cui al precedente punto 1".

- in merito alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri concertati, nulla osta e assensi comunque denominati, la suddetta Conferenza di Servizi, nella determinazione motivata di conclusione, ha deciso:

"5. di ACQUISIRE le seguenti AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA e ASSENSI comunque denominati:

- Nulla osta di Terna Rete Italia - Unità Impianti Suvereto (ns. prot. n. 8348 del 19/02/2024) **(ALLEGATO A)**;

- parere favorevole con precisazioni di e-distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia - Area Regionale Toscana Umbria (ns. prot. n. 14662 del 26/03/2024) **(ALLEGATO B)**;

- parere favorevole con considerazioni e prescrizioni di A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A (ns. prot. n. 19556 del 23/04/2024 e prot. ASA n. 0010127/24) **(ALLEGATO C)**;

- Autorizzazione articolo 146 Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42 (Autorizzazione Paesaggistica) con prescrizioni del Settore Programmazione Territoriale ed Economica – Servizio Edilizia e Gestione Vincoli - (ns. prot. n. 27144 del 29/05/2024) **(ALLEGATO D)**;

6. di disporre che la Società Proponente IGF Società Agricola Srl deve rispettare tutte le prescrizioni, precisazioni e considerazioni contenute nelle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concertati, nulla osta e assensi comunque denominati di cui al punto 5;

7. di disporre che la Società Proponente IGF Società Agricola Srl deve tener conto del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – Bacini idrografici della Toscana della Liguria e dell'Umbria (ns. prot. n. 19480 del 23/04/2024) **(ALLEGATO E)**: "Si ribadisce che la vigente pianificazione di bacino non prevede parere o nullaosta di questo ente per tale tipologia di intervento [...]. Infine, si prende atto che l'attività di allevamento di itticultura non prevede prelievo di acque dolce dalla falda ma si ricorda che qualora risulti necessario il rilascio/rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche, dovrà essere richiesto il parere di questo ente previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006";

8. di disporre che qualora l'intervento rientri tra quelli finanziati dal PNRR, la Società Proponente IGF Società Agricola Srl, dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, l'Autorizzazione

Paesaggistica sia dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, sia dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR, competente per l'adozione del relativo provvedimento finale;

9. di stabilire che l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei rispettivi provvedimenti secondo le specifiche norme di settore e decorre dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Piombino dell'atto di adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi da parte dell'Autorità competente che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico;

10. di stabilire che la Società Proponente IGF Società Agricola Srl, deve conseguire, ai sensi del comma 7- bis dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, riportate nel seguente cronoprogramma e secondo le tempistiche riportate nello stesso cronoprogramma:

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) art. 27-bis DLgs 152/2006				
rif.	TITOLO/AUTORIZ./PARERE	ENTE	RIFERIMENTO di LEGGE	TEMPISTICHE
1	Permesso di Costruire	Comune	art. 134 LRT 65/2014	prima dell'inizio lavori
2	Parere Vigili del Fuoco	Vigili del Fuoco	art. 2 del D.P.R. 37/1998	prima dell'inizio lavori
3	Autorizzazione alla ricerca e Concessione di derivazione acqua pubblica (Impianto geotermico)	Regione Toscana	L.R. 23.02.2016 n. 13 art.10- LR 24 febbraio 2005 n. 39, R.D. 1775/1933 e s.m.i.	prima dell'inizio lavori
4	Concessione prelievo acque pubbliche (Pozzi)	Regione Toscana	Reg. 16 agosto 2016, n. 61/R, R.D. 1775/1933 e s.m.i.	prima dell'inizio lavori
5	Procedura Abilitativa Semplificata PAS-(Impianto Fotovoltaico)	Comune	art.6 Dlgs 28/2011	prima dell'inizio lavori
6	Autorizzazione allaccio alla rete elettrica	E-distribuzione	Delibera Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 99/08 Allegato A -Testo Integrato Connessioni Attive-TICA	prima dell'inizio lavori
7	Autorizzazione Unica Ambientale-AUA	Regione Toscana	art.3 DPR 59/2013	prima dell'inizio lavori
8	Autorizzazione gestione delle AMPP	Regione Toscana	Art. 40ter DPGR 46/R/2008	prima dell'inizio lavori
9	Autorizzazione Sanitaria	USL	Reg. CE 29/04/2004 n° 852 (per confezionamento - rinnovo e nuovo numero)	dopo la fine lavori
10	Autorizzazione Sanitaria	USL	Reg. CE 29/04/2004 n° 853 (per allevamento-rinnovo e nuovo numero)	dopo la fine lavori

11. di stabilire che titoli abilitativi, di cui al punto 10, da conseguire successivamente e direttamente dalle Autorità preposte al relativo rilascio, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, dovranno essere acquisiti nel rispetto del cronoprogramma presente al punto 10. e dovranno essere trasmessi una volta acquisiti al Comune di Piombino;

12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del Dlgs. n. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto sono rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalla normativa”;

- gli allegati al verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi sono i seguenti:

“- Allegato A: Nulla osta di Terna Rete Italia - Unità Impianti Suvereto (ns. prot. n. 8348 del 19/02/2024);

- Allegato B: parere e-distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia - Area Regionale Toscana Umbria (ns. prot. n. 14662 del 26/03/2024);

- Allegato C: parere A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A (ns. prot. n. 19556 del 23/04/2024 e prot. ASA n. 0010127/24);

- Allegato D: Autorizzazione articolo 146 Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42 (Autorizzazione Paesaggistica) del Settore Programmazione Territoriale ed Economica – Servizio Edilizia e Gestione Vincoli (ns. prot. n. 27144 del 29/05/2024);

- Allegato E:parere Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – Bacini idrografici della Toscana della Liguria e dell'Umbria (ns. prot. n. 19480 del 23/04/2024);

- delibera di Giunta comunale n. 22 del 26/01/2024 con allegati;
- dichiarazione VINCA della Società (ns. prot. n. 18977 del 19/04/2024);
- verbale CDS del 23/04/2024;
- PROTOCOLLO GESTIONE ODORI della Proponente (ns. prot. n. 23641 del 14/05/2024);
- parere ARPAT su PROTOCOLLO GESTIONE ODORI della Proponente (ns. prot. n. 28671 del 07/06/2024)".

Rilevato che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 189 dell'8 luglio 2024 ha ritenuto di:

- *“condividere e adottare, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 219/2023, la determinazione motivata di conclusione della CdS del 20 giugno 2024 di pronuncia positiva di compatibilità ambientale (anche per la componente odorigeno e la VINCA) relativamente al “Progetto per la riqualificazione e l'ampliamento dell'attività esistente di itticoltura” della IGF Società Agricola Srl ubicato in Loc. Vignarca, 24 nel Comune di Piombino (LI) (come risulta dalla documentazione inviata in fase di istanza e sue successive modifiche e integrazioni) subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate in premessa e nel punto 1 del verbale della Conferenza di Servizi del 20 giugno 2024”;*
- *“di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) quelli indicati nelle singole prescrizioni, ricordando ai suddetti Soggetti di comunicare l'esito delle verifiche di ottemperanza al Comune di Piombino. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente”;*
- *“di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, la validità della pronuncia di compatibilità ambientale in **anni 5 (cinque)** a far data dalla pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Piombino dell'atto di adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi da parte dell'Autorità competente che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis, del Dlgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Comune di Piombino la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato ed alle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1”.*

Ritenuto di adottare, ai sensi dell'art. 73 bis, comma 4, della L.R. Toscana n. 10/2010, la **“DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI”** del 20 giugno 2024 relativamente al **“Progetto per la riqualificazione e l'ampliamento dell'attività esistente di itticoltura”** della IGF Società Agricola Srl ubicato in Loc. Vignarca, 24 nel Comune di Piombino (LI).

Dato atto che ai fini dell'adozione del presente provvedimento, da parte del Dirigente, non sussiste conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Ritenuta la propria competenza,

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa e nel verbale della Conferenza di Servizi del 20 giugno 2024, che si intendono qui integralmente richiamate come parte integrante e sostanziale, **di adottare**, ai sensi dell'art. 73 bis, comma 4, della L.R. Toscana n. 10/2010, la **“DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI”** (di seguito **“DETERMINAZIONE”**) **di cui al verbale della Conferenza di Servizi del 20 giugno 2024**, che si allega alla presente come **ALLEGATO 1** e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativamente al **“Progetto per la riqualificazione e l'ampliamento dell'attività esistente di itticoltura”** della IGF Società Agricola Srl ubicato in Loc. Vignarca, 24 nel Comune di Piombino (LI) **e conseguentemente:**

1) di esprimere, ai sensi dell'art. 45 bis della L.R. Toscana n. 10/2010 e in conformità agli art. 25 e 27-bis del Dlgs. 152/2006, la **pronuncia positiva di compatibilità ambientale** relativamente al *“Progetto per la riqualificazione e l'ampliamento dell'attività esistente di itticoltura”* della IGF Società Agricola Srl ubicato in Loc. Vignarca, 24 nel Comune di Piombino (LI) (come risulta dalla documentazione inviata in fase di istanza e sue successive modifiche e integrazioni) **subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate al punto 1 della suddetta “DETERMINAZIONE” a cui si rimanda**, fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Le predette prescrizioni sono vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere;

2) di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1 quelli indicati nelle singole prescrizioni, ricordando ai suddetti Soggetti di comunicare l'esito delle verifiche di ottemperanza al Comune di Piombino. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire la validità della pronuncia di compatibilità ambientale (PROVVEDIMENTO DI VIA) in **anni 5 (cinque)** a far data dalla pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Piombino del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis, del Dlgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Comune di Piombino la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato ed alle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1;

4) di dare atto che la presente pronuncia comprende anche la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) relativamente alla ZSC/ZPS IT5160010 “Orti Bottagone”, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni già recepite nel quadro prescrittivo di cui al precedente punto 1;

5) di autorizzare la Proponente IGF Società Agricola Srl alla realizzazione del “Progetto per la riqualificazione e l'ampliamento dell'attività esistente di itticoltura” ubicato in Loc. Vignarca, 24 nel Comune di Piombino (LI) (come risulta dalla documentazione inviata in fase di istanza e sue successive modifiche e integrazioni), **sulla base delle AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA e ASSENSI indicati al punto 5 della “DETERMINAZIONE”**, ricompresi nel presente provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere, **a condizione che vengano acquisiti gli ulteriori titoli abilitativi puntualmente indicati nel cronoprogramma di cui al punto 10 della “DETERMINAZIONE” e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal medesimo cronoprogramma**;

6) di disporre che la Società Proponente IGF Società Agricola Srl deve rispettare tutte le prescrizioni, precisazioni e considerazioni contenute nelle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati di cui al punto 5);

7) di disporre che la Società Proponente IGF Società Agricola Srl deve tener conto del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – Bacini idrografici della Toscana della Liguria e dell'Umbria (ns. prot. n. 19480 del 23/04/2024) **(ALLEGATO E)** della “DETERMINAZIONE”: *“Si ribadisce che la vigente pianificazione di bacino non prevedere parere o nullaosta di questo ente per tale tipologia di intervento [...]”*.

Infine, si prende atto che l'attività di allevamento di itticoltura non prevede prelievo di acque dolce dalla falda ma si ricorda che qualora risulti necessario il rilascio/rinnovo di concessione di

derivazione di acque pubbliche, dovrà essere richiesto il parere di questo ente previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006”;

8) di disporre, che qualora l'intervento rientri tra quelli finanziati dal PNRR, la Società proponente, IGF Società Agricola Srl, dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, l'Autorizzazione Paesaggistica sia dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, sia dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR, competente per l'adozione del relativo provvedimento finale;

9) di stabilire che l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei rispettivi provvedimenti secondo le specifiche norme di settore e decorre dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Piombino del presente atto;

10) di stabilire che la Società proponente, IGF Società Agricola Srl, deve conseguire, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, riportate nel cronoprogramma di cui al punto 10. della **“DETERMINAZIONE”** e secondo le tempistiche riportate nello stesso cronoprogramma;

11) di stabilire che titoli abilitativi, di cui al punto 10, da conseguire successivamente e direttamente dalle Autorità preposte al relativo rilascio, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, dovranno essere acquisiti nel rispetto del cronoprogramma presente al punto 10. e dovranno essere trasmessi una volta acquisiti al Comune di Piombino;

12) di dare atto che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del Dlgs. n. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto sono rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalla normativa;

13) di disporre che, ai sensi degli art. 45 bis della L.R. Toscana n. 10/2010, il presente atto costituisce il **PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO di cui all'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e all'art. 73 bis della L.R. Toscana n. 10/2010;**

14) di disporre che siano allegati alla presente, come parte integrante del presente provvedimento, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

- ALLEGATO 1: verbale CdS 20 giugno 2024;
- Allegato A: Nulla osta di Terna Rete Italia - Unità Impianti Suvereto (ns. prot. n. 8348 del 19/02/2024);
- Allegato B: parere e-distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia - Area Regionale Toscana Umbria (ns. prot. n. 14662 del 26/03/2024);
- Allegato C: parere A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A (ns. prot. n. 19556 del 23/04/2024 e prot. ASA n. 0010127/24);
- Allegato D: Autorizzazione articolo 146 Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42 (Autorizzazione Paesaggistica) del Settore Programmazione Territoriale ed Economica – Servizio Edilizia e Gestione Vincoli (ns. prot. n. 27144 del 29/05/2024);
- Allegato E: parere Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – Bacini idrografici della Toscana della Liguria e dell'Umbria (ns. prot. n. 19480 del 23/04/2024);
- delibera di Giunta comunale n. 22 del 26/01/2024 con allegati;
- dichiarazione VINCA della Società (ns. prot. n. 18977 del 19/04/2024);
- verbale CDS del 23/04/2024;
- PROTOCOLLO GESTIONE ODORI della Proponente (ns. prot. n. 23641 del 14/05/2024);

- parere ARPAT su PROTOCOLLO GESTIONE ODORI della Proponente (ns. prot. n. 28671 del 07/06/2024);

- delibera di Giunta comunale n. 189 del 08/07/2024 i cui allegati sono i medesimi della presente;

15) di trasmettere la presente delibera con i suoi allegati alla Proponente, Società Agricola IGF, PEC: igf_follonica@pec.it; al suo delegato alla presentazione dell'istanza arch. Cristina Guerrieri, PEC: cristina.guerrieri@archiworldpec.it;

16) di inviare copia del presente atto con i suoi allegati a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, ossia:

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – PEC: MITE@pec.mite.gov.it, mase@pec.mase.gov.it;

- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – PEC: urp@pec.politicheagricole.gov.it;

- Ministero delle Imprese e del Made in Italy - PEC: urp@pec.mise.gov.it

- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Bacini idrografici della Toscana della Liguria e dell'Umbria – PEC: adbarno@postacert.toscana.it;

- Regione Toscana – PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;

- Dipartimento di Piombino Elba dell'ARPAT – PEC: arp.at.protocollo@postacert.toscana.it;

- Azienda USL Toscana Nord Ovest – PEC: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it;

- Autorità idrica Toscana – PEC: protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it;

- Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa – PEC: cb5@pec.cbtoscanacosta.it;

- Provincia di Livorno – PEC: provincia.livorno@postacert.toscana.it;

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno – PEC: sabap-pi@pec.cultura.gov.it;

- Soprintendenza speciale per il PNRR – PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it;

- Società Parchi Val di Cornia – PEC: parchivaldicornia@pcert.postecert.it;

- Azienda Servizi Ambientali (ASA) – PEC: asaspa.protocollo@legalmail.it;

- Vigili del Fuoco Direzione Provinciale Livorno - PEC: com.livorno@cert.vigilfuoco.it;

- Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno – PEC: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it;

- Terna S.p.A – PEC: info@pec.terna.it, ternareteitaliaspa@pec.terna.it, ternareteitaliasrl@pec.terna.it;

- e-distribuzione S.p.A – PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it, eneldistribuzione@pec.enel.it;

- Settori Programmazione Territoriale ed Economica, Lavori Pubblici e Settore Politiche ambientali e demanio dell'Ente;

17) che il presente atto sia pubblicato nel sito internet istituzionale dell'autorità competente ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9-bis del D.Lgs 152/2006;

18) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente;

19) di dare atto che presso il Settore Politiche Ambientali e Demanio del Comune di Piombino è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

20) di conferire alla presente deliberazione l'immediata eseguibilità per le motivazioni indicate nel preambolo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento.

Il Dirigente
Luca Favali

ALLEGATI

- **ALLEGATO_1.zip** (impronta:
C5827D5ECD37F3A3F4499DEB3201FA254069351DCD3392050BB0BF59E08F4587)
- **ALLEGATO_A.zip** (impronta:
53322F931EA0DC6E371926F8F6B870B228434E43012FBC6A2550D32691CF8FA2)
- **ALLEGATO_B.zip** (impronta:
E8E432E1C45BD68B49C88BD0D0B05D77C725FC5CCB74924440B823622C5E01FC)
- **ALLEGATO_C.zip** (impronta:
4BE4988ED4D1F8FF816A1FD35FF379752642FBA7BAC2F0759CBEF9F7319A101A)
- **ALLEGATO_D.zip** (impronta:
16DA03850092DA35BA8FF2C897955D94B9D706D885C2F749A9B8701E9BD61F0C)
- **ALLEGATO_E.zip** (impronta:
5712ACB02872D02A6D1A582182857BFD6C620034047BF2DA9F6207A5A72B39BA)
- **D_G_C_22_2024.zip** (impronta:
55F1190C8168D8DC186A88E6F6091107F17D3535724EC998E400C00BCB283D7C)
- **D_G_C_189_2024.zip** (impronta:
A7FB1C284ABC708946D5B1376B3CC1C7347924DC7E12B15818A698965D39C817)
- **DICHIARAZIONE_VINCA_PROPONENTE.zip** (impronta:
1864551751CAD0FB2FC83FAE5660A5D610357DDBDFCB6C66764C9DE41B33BF62)
- **PARERE_ARPAT_ODORIGENO.zip** (impronta:
DBC4FC1B88AEE7CCE621F664D2F9D0B99733D17798DF9F7BCDBC086AB542B8F9)
- **PROTOCOLLO_GESTIONE_ODORI_PROPONENTE.zip** (impronta:
6865CFC70FF3AFA25B60F336EC99A454B00217D61AC24343A6DE4706F468819F)
- **VERBALE_CdS_23_04_2024.zip** (impronta:
25F23F0E760FEFE871F1368B83306D4DA8080D87786E4F3217B8F04994194640)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.